

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

ONERI E SPESE PER I QUALI SPETTA UNA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. ONERI E SPESE PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE

Gli **oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo** sono elencati **nell'art. 10 del TUIR** o in altre disposizioni di legge.

La deduzione, **in molti casi, non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta ma su un ammontare massimo fissato dalla legge** come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;

gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;

gli oneri e le spese abbattano il reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (**principio di cassa**). In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77);

la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto, la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata;

se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, nell'anno del rimborso;

la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo tranne che non vi sia un'espressa previsione normativa;

un'eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR).

Per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

In particolare:

- ➔ la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell'interesse del figlio anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all'altro genitore fiscalmente a carico;

- più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse di familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

In taluni casi, infine, **la deduzione spetta anche nell'ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di familiari non a carico fiscalmente**. Si tratta, ad esempio, **delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità** (art. 10, comma 1, lett. b, del TUIR.).

La legge n. 76 del 2016 - recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. n. 184 del 1983) – **"le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."** (art.1, comma 20).

In caso di unioni civili celebrate all'estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa **a partire dal 5 giugno 2016** (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l'equiparazione al matrimonio. Pertanto, **il convivente non può fruire della deduzione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente**.

| Tipologia onere deducibile | Spese sostenute dal contribuente |
|--|---|
| Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) | Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
| Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) | Nell'interesse proprio |
| Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) | Nell'interesse proprio |
| Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (Rigo E24) | Nell'interesse proprio |
| Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) | Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico |
| Altri oneri (Rigo E26, codice 6) Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale | Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
| Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) | Nell'interesse proprio |
| Altri oneri (Rigo E26 codice 13) | Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico |
| Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E27-E30) | Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
| Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32) | Nell'interesse proprio |
| Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) | Nell'interesse proprio |
| Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, ODV e APS (Rigo E36) | Nell'interesse proprio |